

LA CORTE EUROPEA E GLI ERGASTOLI: UN LUMICINO NELLE TENEBRE

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Vinter c. Regno Unito del 2013, ha certamente instillato in chi lotta per l'abolizione dell'ergastolo una speranza. Non vi è dubbio che siano degne di rilievo affermazioni di tale sorta *“una persona condannata all'ergastolo senza alcuna prospettiva di liberazione né possibilità di far riesaminare la sua pena perpetua rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, per quanto eccezionali possano essere i suoi progressi per correggersi, la sua pena rimane immutabile e non soggetta a controllo. [...] la Corte considera che, per quanto riguarda le pene perpetue, l'articolo 3 debba essere interpretato nel senso che esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione”*.

A ben vedere, tuttavia, la Corte Europea non sembra propendere per l'abolizione dell'ergastolo *tout court* ma, casomai, per un certo tipo di ergastolo e, in aggiunta, sembra farlo evocando criteri già conosciuti dall'ordinamento italiano. La corte, infatti, argomentando in modo ossimorico afferma che *“il semplice fatto che una pena della reclusione a vita possa essere scontata integralmente non la rende una pena non riducibile. Una pena riducibile de jure e de facto non solleva alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 3. [...] Laddove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena perpetua al fine di commutarla, sospenderla, porvi fine o liberare il detenuto con la condizionale, le esigenze dell'articolo 3 sono soddisfatte”*. La pena dell'ergastolo, pertanto, non contrasta con l'articolo 3 della CEDU nel momento in cui si atteggia come un “non-ergastolo”: se, infatti, il diritto nazionale permette una “revisione” della pena perpetua quest'ultima non è né inumana né degradante. Ritenere che l'ergastolo possa esistere solamente nel momento in cui non è perpetuo appare, molto sinceramente, una forte contraddizione dettata dalla malcelata volontà di non abolire tale pena: come direbbe, forse, Foucault, anche in questo caso *“conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, e come sia pericolosa,*

¹ Corte Europea Diritti dell'Uomo, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito

² *Ibidem*

*quando non inutile. E tuttavia non vediamo con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione di cui non si saprebbe fare a meno*³”.

Le conclusioni a cui giunge la Corte Europea sembrano coincidere con quelle a cui approdò, nel lontano(?) 1974⁴ la Corte Costituzionale, secondo la quale la pena dell’ergastolo non contrasterebbe con la funzione di emenda garantita dall’articolo 27 della costituzione per l’esistenza dell’istituto della liberazione condizionale *ex art. 176 c.p.*: niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire. La pronuncia del 1974, tuttavia, possiede forti limiti che sono stati così ben specificati: *“l’ergastolo esiste in quanto tende a non esistere, o meglio a esistere solo come pena astratta, dotata di forte valenza generalpreventiva ma non, per ciò solo, preclusiva di una risocializzazione del reo*⁵”.

La sentenza Vinter, inoltre, sembra farsi portatrice di un ulteriore elemento negativo, poiché aderisce *in toto* ad una teoria polifunzionale della pena; si legge, infatti, che *“la convenzione impone agli stati contraenti l’adozione di misure volte a tutelare il pubblico dai reati violenti e non vieta loro di infliggere a una persona condannata per un reato grave una pena di durata indeterminata che permetta di mantenerla in detenzione quando ciò sia necessario per la tutela del pubblico. [...] il semplice fatto che [i detenuti riconosciuti colpevoli di omicidio o di altri reati gravi contro la persona] siano forse già rimasti per molto tempo in carcere non attenua minimamente l’obbligo positivo di tutelare il pubblico che incombe sullo Stato: quest’ultimo può adempiere allo stesso mantenendo in detenzione i condannati all’ergastolo per tutto il tempo in cui rimangono pericolosi*⁶”.

La sentenza Vinter, pertanto, non sembra affatto mirare all’abolizione dell’ergastolo ma, casomai, pare uno sforzo intellettuale volto a salvare la pena perpetua tramite diverse acrobazie. Non è dato comprendere, infatti, in quali modi si possa abolire l’ergastolo se un condannato deve essere mantenuto in vincoli per tutto il tempo in cui “rimane pericoloso”: tale argomentazione sembra essere una surrettizia introduzione di una misura di sicurezza *sine die* e dell’ergastolo c.d. bianco. La Corte Europea, d’altronde,

³ Foucault M., *Sorvegliare e punire*, 2013, Torino, pagina 252

⁴ Corte Costituzionale, 22 novembre 1974, n. 264

⁵ Risicato L., *La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, Milano, pagine 1252 e seguenti

⁶ *Sub nota I)*

ha ribadito che *“la Convenzione non proibisce, di per sé, la pena dell’ergastolo; [e che] detta pena, tuttavia, per essere compatibile con la convenzione, deve vivere in un ordinamento che o preveda il rilascio della persona oppure la possibilità di una revisione della sentenza di condanna”*⁷. Se tale argomentazione, ad un primo sguardo, può apparire positiva occorre, ahimè, sottolineare che la teoria polifunzionale della pena, adottata dalla stessa Corte, ancora la sperata “revisione” ad un elemento discrezionale ed ambiguo come la pericolosità sociale: ciò in chiaro contrasto con l’art. 27 della Costituzione che prevede la funzione rieducativa della pena.

Occorre una soluzione maggiormente coraggiosa che tenga veramente conto dell’inutilità della pena dell’ergastolo e che sia, in tal modo, conforme all’articolo 27 della Costituzione: non ha alcun senso, infatti, sostenere che l’ergastolo possa esistere solo nel momento in cui si atteggi come pena “astratta e simbolica”, accompagnata da una possibile revisione che può, a sua volta, sfociare in una misura di sicurezza. Se l’ergastolo può esistere solo in quanto non sia tale, allora, tale pena non deve esistere: in caso contrario le speranze fornite dalla Giurisprudenza Europea potrebbero rivelarsi come un semplice lumicino che, nelle dense tenebre, è destinato a confondersi ed estinguersi.

*“E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri, vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali”*⁸.

Daniel Monni

⁷ Corte Europea Diritti dell’Uomo, 17 gennaio 2017, H. c. Regno Unito

⁸ De André F., *Nella mia ora di libertà*